SENTENZA/
ORDINANZA n. 9/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dr. Guido Petrigni Consigliere- relatore

dr. Federico Lorenzini Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA /ORDINANZA

nei giudizi di responsabilità amministrativa, già riuniti ai sensi dell'art. 84, comma 2, del c.g.c., iscritti ai nn. **23240 e 23289** del registro di segreteria, promossi dalla Procura regionale nei confronti di:

Giudizio 23240

Simone Bonci (c.f. BNCSMN73S10A271J), nato ad Ancona il 10/11/1973, ivi residente in via Crivelli, n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Leonardi e dall'avv. Lorenza Marasca e, ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo, sito in Ancona, piazza della Repubblica, n. 1/B, pec: riccardo.leonardi@pec-ordineavvocatiancona.it, lorenza.marasca@pec-ordineavvocatiancona.it;

Giudizio 23289

Maurizio Ronconi (c.f. RNCMRZ54H22A271U), nato ad Ancona il

22/6/1954, ivi residente in via Maratta, n. 39, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Maria Brunetti, Paolo Coppari e Luca Forte, con elezione di domicilio presso lo studio legale del primo, sito in Ancona, via G. Matteotti, n. 54, pec: alessandromaria.brunetti@pec-ordineavvocatiancona.it;

Gabriele Gatti (c.f. GTTGRL70C28A271Y), nato ad Ancona il 28/3/1970, ivi residente in via M. Buonarroti, n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Gobbi del foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Ancona, via Cardeto, n. 3/B, pec: avvocatogobbi@pec.it.

Viste le ordinanze istruttorie nn. 7/2023, 21/2023, 23/2023 e 24/2023 emesse da questa Sezione giurisdizionale;

visti i successivi provvedimenti di proroga per l'espletamento dell'incarico affidato al C.T.U. (decreti f.u. nn. 76/2024 e 91/2024 e ordinanza n. 4/2024);

esaminati gli atti e i documenti del fascicolo processuale;

uditi nella pubblica udienza dell'11 novembre 2025, con l'assistenza della segretaria dr.ssa Milena Posanzini, il consigliere relatore dr. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara, gli avv.ti Alessandro Maria Brunetti e Luca Forte per Ronconi Maurizio, l'avv. Lorenza Marasca per Bonci Simone e l'avv. Gianluca Gobbi per Gatti Gabriele.

Svolgimento del processo

I. Con atto di citazione depositato in data 22 settembre 2022 (fascicolo istruttorio n. 1660/2019/PRE) la Procura regionale instaurava il

giudizio n. 23240 del registro di segreteria a carico di Bonci Simone, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Comune di Ancona, della complessiva somma di € 434.965,90, a titolo di: danno patrimoniale in senso stretto, danno da tangente, danno da disservizio, danno da interruzione del rapporto sinallagmatico con l'Amministrazione, danno all'immagine.

I.1 Il danno erariale così contestato al geom. Bonci scaturiva dall'illegittima gestione, presso il Comune di Ancona, di diverse gare d'appalto, che aveva determinato, nel corso del tempo, "*il consolidarsi di un vero e proprio 'cartello' di ditte, alle quali i lavori venivano affidati con la garanzia dell'intero recupero, nell'immediato futuro, del ribasso offerto, e ciò attraverso una serie di varianti progettuali studiate appositamente oppure mediante affidamenti diretti di altri lavori, che, nella maggior parte dei casi, non venivano neppure eseguiti*".

Tale gestione era da ricondursi, secondo la Procura, alle condotte illecite del Bonci, il quale aveva operato in violazione di ogni principio di trasparenza, economicità, imparzialità nonché di buon andamento della P.A., cagionando ingenti danni al Comune.

I.2 In proposito, il P.M. rammentava che l'attività istruttoria aveva tratto il suo *incipit* dalla pubblicazione, in data 7 novembre 2019, di un articolo di stampa sul quotidiano on line "Il Giornale.it", in cui venivano evidenziati concreti e specifici profili di danno a carico delle finanze del Comune di Ancona, causati dalle condotte illecite di alcuni dipendenti ed amministratori nella gestione di appalti pubblici.

A seguito di richieste rivolte alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Ancona, emergeva, altresì, che per tali fatti era stata esercitata, nei confronti del Bonci, l'azione penale, mediante emissione della richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento n. 13/19 R.G.N.R.

Peraltro, gli sviluppi delle indagini avevano indotto la Procura della Repubblica di Ancona ad avviare un altro procedimento (n. 2634/2020 R.G.N.R.) a carico dello stesso geom. Bonci, in concorso con l'ing. Ronconi ed il geom. Gatti (ed altri soggetti), sempre con riferimento alle illecite procedure d'appalto verificatesi presso il Comune, di cui si dirà più diffusamente in seguito.

I.3 In punto di fatto, la Procura riferiva che il sistema invalso nella gestione degli appalti pubblici interessati dalle suddette indagini penali consisteva nel predisporre documenti falsi, al fine di assicurare ad alcune ditte l'assegnazione di lavori extracontrattuali, che, non trovando copertura nel quadro economico previsto per il contratto principale, riguardante la realizzazione e/o l'ammodernamento di infrastrutture varie nella zona del "Passetto" di Ancona, venivano "finanziati", ora mediante un artificioso frazionamento di lavori oggetto di affidamenti sottosoglia, ora attraverso una serie di appalti "fittizi" (sempre affidati alle medesime società), da eseguirsi presso alcune strutture cimiteriali cittadine.

Al Bonci, in particolare, nell'ambito del giudizio n. 23240 la Procura regionale contestava che con artifizi e raggiri, consistiti nel predisporre falsa documentazione (provvedimenti di affidamento, atti contabili ecc.) relativamente a svariati lavori, "*induceva in errore il*

Comune di Ancona, che liquidava per intero opere non realizzate ovvero parzialmente eseguite e, comunque, liquidate per importi notevolmente superiori al valore reale dei lavori eseguiti. Ciò al fine di avvantaggiare talune imprese compiacenti, alle quali venivano affidati lavori in palese violazione della normativa sugli appalti pubblici e in spregio dei principi di buon andamento, economicità, efficacia e correttezza nonché in violazione del principio di rotazione degli inviti".

Inoltre, dagli atti dell'indagine penale (procedimento n. 13/19 R.G.N.R.) emergevano condotte corruttive del geom. Bonci, il quale aveva ricevuto dagli amministratori, di fatto o di diritto, delle imprese interessate (Molini Tarcisio per la "Mafalda Costruzioni S.r.l.", Palumbi Carlo per la "Procaccia e c. S.r.l.", Tittarelli Francesco per la "Tittarelli Francesco e c. S.a.s.", Duca Marco per la "Duca Marco e c. S.n.c." e Ficola Moreno per la "M.D.F. di Ficola Moreno e c. S.n.c.") cospicue somme di denaro o altre utilità, al fine di compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio, quali quelli relativi all'affidamento ed alla liquidazione alle predette imprese di lavori, in realtà, non eseguiti od eseguiti soltanto in parte.

I.4 Il procedimento penale n. 13/19 R.G.N.R. veniva definito con sentenza di condanna n. 457/2021, depositata in data 22 febbraio 2022, con la quale Simone Bonci, all'esito di giudizio abbreviato, veniva condannato dal G.U.P. presso il Tribunale di Ancona alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per i delitti contestatigli (come da richiesta di rinvio a giudizio, che qui s'intende integralmente richiamata), con interdizione dai pubblici uffici e confisca delle somme già sequestrate.

II. Il P.M. contabile riferiva, inoltre, che l'ulteriore procedimento penale n. 2634/2020 R.G.N.R., promosso dalla Procura della Repubblica di Ancona in relazione alle medesime vicende sostanziali oggetto del procedimento n. 13/19 R.G.N.R., era stato avviato, oltre che a carico del Bonci, anche nei confronti del Ronconi e del Gatti (e di altri soggetti), con contestazione, in concorso tra loro, dei reati di falso in atto pubblico, truffa ai danni del Comune ed abuso d'ufficio (come da richiesta di rinvio a giudizio, che qui s'intende integralmente richiamata).

II.1 Orbene, nell'atto di citazione relativo al giudizio n. 23240 la Procura regionale basava le sue contestazioni anche sulle risultanze di tale secondo procedimento penale (n. 2634/2020), che vedeva imputati anche il Ronconi ed il Gatti, in concorso con il Bonci.

In tale contesto, la Procura, come già detto, contestava al Bonci di aver formato e sottoscritto atti pubblici falsi, evidenziando "*il ruolo primario rivestito dal Bonci nell'affidamento di lavori non eseguiti dalle imprese incaricate o eseguiti in minima parte e, ciò nonostante, interamente liquidati e pagati dal Comune*".

A tal proposito, la Procura riportava alcuni passi della sentenza di condanna n. 457/2021, emessa dal G.U.P. nel procedimento penale n. 13/2019 R.G.N.R., in cui veniva sottolineato come il Bonci "*presiedeva con un metodo consapevolmente illecito alle procedure di gare d'appalto bandite per l'assegnazione dei lavori da effettuare in ambito comunale, in modo da favorire determinate imprese*", e come "*in seno all'apparato amministrativo del Comune di Ancona il Bonci aveva instaurato un vero e*

proprio sistema di aggiudicazione dei lavori per fare in modo che essi venissero assegnati alle imprese gradite e compiacenti".

Tale sistema veniva realizzato attraverso schemi consolidati, che prevedevano: - l'indicazione, da parte dell'impresa compiacente, di un ribasso specifico (spesso suggerito dallo stesso Bonci), la cui entità garantiva l'aggiudicazione; - il successivo recupero del ribasso, da parte dell'impresa aggiudicataria, mediante l'adozione di varianti all'uopo predisposte oppure l'erogazione di compensi per lavori fittizi; - la fissazione degli importi di lavori entro la soglia di € 5.000,00, in modo da poter ricorrere allo strumento dell'affidamento diretto, attraverso l'emissione di "buoni d'ordine", gestiti direttamente dal Bonci.

II.2 In particolare, con riferimento a tali lavori (oggetto nel prosieguo di più accurata disamina) la Procura osservava quanto segue.

a) ditta Mafalda Costruzioni S.r.l.

La Mafalda Costruzioni S.r.l. era risultata aggiudicataria dell'appalto dei lavori di "riqualificazione della stradina di accesso alla torre ascensori del Passetto– lato piazza IV Novembre", come da determina dirigenziale n. 2477 del 27/11/2018, per l'importo di € 80.895,81, comprensivo di oneri per la sicurezza (all. 71 alla consulenza tecnica del geom. Di Natale, perito del P.M. penale), e successivo contratto di appalto dell'11/2/2019 (all. 72 alla suddetta consulenza).

Nella fase di esecuzione venivano effettuati dall'impresa ulteriori lavori extracontrattuali, che venivano liquidati in difetto dei requisiti sostanziali e di motivazione, richiesti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016

e dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018.

All'impresa venivano, dunque, corrisposti importi maggiori rispetto a quelli previsti dal contratto, in quanto corrispondenti a lavori ulteriori realizzati presso il Passetto ma non previsti nell'ambito del progetto principale e che ne rappresentavano una modifica sostanziale, senza che fosse stata rispettata la normativa in materia di varianti.

Inoltre, come emerso sia dalla documentazione sequestrata sia da intercettazioni telefoniche ed ambientali sia da alcuni interrogatori, proprio al fine di liquidare i lavori extracontrattuali eseguiti per la riqualificazione della zona della stradina del Passetto, il geom. Bonci, che intratteneva stretti rapporti con Molini Tarcisio (amministratore di fatto della Mafalda), affidava a tale ditta appalti fittizi relativi a lavori presso alcuni cimiteri cittadini, ottenendone in cambio il pagamento dei materiali per il rifacimento del bagno della propria abitazione ed altre utilità.

In proposito, la Procura precisava che con tale meccanismo fraudolento vennero affidati alla Mafalda Costruzioni S.r.l. lavori presso:

il cimitero di Candia, che non sarebbero stati eseguiti, ad eccezione di quelli per la sostituzione di una rete metallica per un importo pari ad € 500,00;

il cimitero di Pietralacroce, in cui non sarebbero stati eseguiti quelli relativi alla nuova linea elettrica ed all'apposizione di tegole marsigliesi, mentre alcune opere di manutenzione straordinaria avrebbero avuto una consistenza massima di circa € 10.000,00;

il cimitero di Tavernelle, che sarebbe stati eseguiti soltanto in modesta parte per un importo quantificabile in € 2.000,00;

il cimitero del Pinocchio, che non sarebbero stati eseguiti;

il cimitero del Poggio, che sarebbero stati eseguiti per un importo non superiore ad € 1.500,00;

il parcheggio Traiano, che non sarebbero stati eseguiti.

In pratica, mediante atti pubblici ideologicamente falsi, il Bonci, in virtù del "pactum sceleris" intercorrente con Molini Tarcisio (amministratore di fatto della Mafalda Costruzioni S.r.l.), si adoperava per far ottenere alla suddetta ditta la liquidazione di corrispettivi riferiti a lavori non effettuati secondo quanto in essi attestato.

b) ditta Procaccia & C. S.r.l.

La Procaccia S.r.l. era risultata aggiudicataria dell'appalto dei lavori di "riqualificazione del Passetto– area compresa tra la pista di pattinaggio, i laghetti e le piscine comunali".

Dall'analisi dei documenti sequestrati è emerso che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'impresa aveva effettuato altre lavorazioni, non previste nel contratto, che erano poi state oggetto di formale regolarizzazione, mediante procedure "ad hoc" di affidamento diretto, con frazionamento dell'importo complessivo in tanti affidamenti sottosoglia di € 40.000,00.

Addirittura, laddove non s'era trovata la copertura finanziaria all'interno del quadro economico complessivo del progetto, in base al medesimo meccanismo fraudolento sopra descritto erano stati affidati alla ditta lavori fittizi presso il Cimitero di Tavernelle, peraltro, mai

eseguiti, il cui importo, pari ad € 32.063,83, era stato, dunque, utilizzato per pagare i lavori effettuati presso il Passetto, che non erano legittimamente liquidabili, in quanto non ricompresi in apposita perizia di variante, come disposto dal D.M. n. 49/2018, art. 8.

I fittizi lavori presso il Cimitero di Tavernelle avevano riguardato: sistemazione di fontanella e scarichi, di cui alla nota di affidamento n. 1 del 19/2/2019, liquidati con atto n. 42925 del 14/3/2019 e successivo mandato n. 2403 del 18/3/2019 per € 2.684,00 (2.200,00 + IVA); sistemazione esterna e manutenzione di asfalti nella zona adiacente al lotto 7-bis, liquidati con atto n. 123386 del 19/7/2019 e successivo mandato n. 7215 del 29/7/2019 per € 36.439,97 (29.868,83 + IVA).

c) ditta Tittarelli Francesco & C. S.a.s.

A tale ditta erano stati affidati lavori di "fornitura e posa in opera di terreno da coltivo per sistemazione e livellamento dell'area parco del Passetto- zona laghetti e piscine" per € 4.900,00 più IVA, che sarebbero stati realizzati soltanto parzialmente per un importo di € 1.720,00.

La restante somma liquidata all'impresa era stata, infatti, destinata alla dazione di utilità in favore del Bonci (spese per acquisto ed installazione di un portone blindato presso la sua abitazione).

d) ditta Duca Marco & C. S.n.c.

A tale ditta erano stati affidati lavori di "fornitura e posa in opera di recinzione e soletta in cemento armato, a lato della scala di accesso alle piscine del Passetto" per € 4.950,00 più IVA, che sarebbero stati realizzati soltanto parzialmente per un importo di € 1.000,00.

La restante somma liquidata all'impresa era stata, infatti, destinata

alla dazione di utilità in favore del Bonci.

e) ditta M.D.F. di Ficola Moreno & C. S.n.c.

A tale ditta erano stati affidati lavori di "messa in sicurezza e puntellatura esterna nel cimitero di Montesicuro" per € 2.500,00 più IVA, che sarebbero stati realizzati soltanto parzialmente per un importo di € 1.000,00, nonché di "messa in sicurezza e posa in opera di nuovo scarico a valle del cimitero di Montesicuro" per € 3.500,00 più IVA, che sarebbero stati realizzati soltanto parzialmente per un importo di € 2.000,00; le restanti somme liquidate all'impresa erano state, infatti, destinate alla dazione di utilità in favore del Bonci.

III. Conclusivamente, con l'atto di citazione che dava origine al giudizio n. 23240, la Procura, ritenendo che le condotte illecite sopra descritte avessero cagionato al Comune di Ancona ingenti nocumenti, sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale, contestava al Bonci un danno da risarcire pari a complessivi € 434.965,90, di cui:

- € 200.571,39, a titolo di danno patrimoniale in senso stretto;
- € 53.555,78, a titolo di danno da tangente;
- € 73.727,17, a titolo di danno da disservizio;
- € 107.111,56, a titolo di danno all'immagine della P.A.

Il P.M. chiedeva, altresì, a carico del medesimo un sequestro conservativo, che veniva autorizzato con decreto presidenziale n. 114/2022, confermato dal Giudice designato con ordinanza n. 19/2022, depositata in data 26 luglio 2022.

IV. Con successivo atto di citazione, depositato in data 10 ottobre 2022, la Procura promuoveva il giudizio iscritto al n. 23289 del

registro di segreteria, nei confronti di Ronconi Maurizio e di Gatti Gabriele, chiedendone la condanna, in solido tra loro (nonché con il Bonci, già convenuto nel giudizio iscritto al n. 23240), al pagamento in favore del Comune di Ancona della somma di € 250.385,50 (di cui: € 200.571,39, a titolo danno patrimoniale in senso stretto, derivante dalla liquidazione a ditte appaltatrici di compensi per lavori non eseguiti in tutto od in parte; € 28.586,81 per danno da disservizio, derivante dal riaffidamento della direzione di taluni lavori, già di competenza del Bonci, a professionisti esterni; € 21.227,30, a titolo di danno da disservizio, determinato dai costi occorrenti per il reperimento del materiale documentale, oggetto di sequestro disposto nell'ambito del procedimento penale), oltre che, individualmente, la condanna del Ronconi al pagamento dell'ulteriore somma di € 11.516,25 e del Gatti al pagamento dell'ulteriore somma di € 6.756,67 (per effetto della parziale interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazioni lavorative e retribuzioni percepite), e tutto ciò in relazione agli specifici ruoli rivestiti ed agli apporti causali forniti nelle suddette vicende produttive di danno.

IV.1 In proposito, la Procura evidenziava che la citazione in giudizio di responsabilità amministrativa emessa a carico del Ronconi e del Gatti era susseguente all'instaurazione del procedimento penale n. 2634/2020 R.G.N.R., nell'ambito del quale i medesimi erano imputati (unitamente al Bonci, ad altri dipendenti ed amministratori del Comune di Ancona nonché a diversi soggetti privati) per i reati di falso in atto pubblico, di abuso d'ufficio e di truffa aggravata ai danni

del Comune di Ancona.

Peraltro, i fatti materiali oggetto del procedimento penale n. 2634/2020 erano i medesimi del precedente procedimento n. 13/2019, differenziandosi i due procedimenti soltanto per la specifica tipologia dei reati contestati, in concorso tra loro, al Ronconi, al Gatti ed al Bonci.

Ugualmente, l'ammontare del danno patrimoniale in senso stretto risulta identico nei due atti di citazione per responsabilità amministrativa.

* * * * *

V. In data 28 febbraio 2023 si costituiva il Bonci, che, pur ammettendo le proprie responsabilità, come accertate in sede penale, deduceva, tuttavia, il rilevante contributo causale al verificarsi del danno, che sarebbe stato arrecato dalle condotte illecite tenute da altri soggetti coinvolti nei procedimenti penali sopra indicati, ragion per cui vi sarebbe stata la necessità di una rimodulazione delle quote di danno ascrivibili a carico dei singoli convenuti.

Il Bonci lamentava, peraltro, che il Comune di Ancona, nonostante avesse avuto cognizione delle conclusioni del perito (geom. Di Natale) incaricato dal P.M. penale, non avesse avanzato alcuna richiesta restitutoria/risarcitoria nei confronti delle ditte appaltatrici, che avevano percepito indebitamente maggiori compensi per lavori non eseguiti.

Il Bonci contestava, infine, la quantificazione del danno patrimoniale, operata dal consulente del P.M. penale, ritenendo la relativa perizia

"*palesemente insufficiente ed eseguita da un soggetto privo di competenza specifica nell'ambito dei lavori pubblici*".

Il Bonci riteneva incongrue, sotto plurimi aspetti, anche le quantificazioni dei danni da tangente, all'immagine della P.A. e da disservizio, così concludendo: "*Nel merito, respingere la domanda risarcitoria, ovvero ridurre l'importo di condanna secondo il giusto e l'equo, tenendo conto delle singole condotte che hanno determinato gli eventi di danno, ove provati e correttamente quantificati, nonché della quota di essi determinata dalle scelte operate dall'Ente pubblico, di cui in premessa. In via istruttoria, ammettere C.T.U., volta a determinare il danno patrimoniale cagionato al Comune di Ancona dalle condotte descritte in citazione, evidenziandone la misura riferibile alle azioni del Bonci e quella, invece, riferibile alle azioni od alle omissioni dei soggetti indagati ed imputati nel procedimento penale nonché degli altri soggetti nei confronti dei quali è stata disposta l'archiviazione in sede penale, e ciò anche sotto il profilo del mancato controllo o della mancata vigilanza sull'operato dei sottoposti*".

* * * * *

VI. In data 1° marzo 2023 si costituiva il Gatti, deducendo l'erroneità della perizia tecnica redatta dal geom. Di Natale, su incarico della Procura della Repubblica di Ancona, e sostenendo di aver correttamente prestato la propria opera unicamente nell'ambito dell'appalto riguardante talune infrastrutture nella zona della stradina del "Passetto", assegnato alla società "Mafalda Costruzioni S.r.l.", e di non aver svolto alcuna attività, né diretta né indiretta, nell'ambito degli altri appalti oggetto di contestazione, tra cui quelli inerenti ai

vari cimiteri cittadini.

In particolare, il Gatti affermava che, contrariamente a quanto contestatogli in sede penale, egli non avrebbe tenuto alcuna "contabilità occulta e parallela" dei lavori riguardanti la stradina in zona Passetto, unico appalto di cui s'era occupato.

Infatti, egli si sarebbe limitato a revisionare la contabilità esibita dalla ditta Mafalda, distinguendo le lavorazioni non liquidabili, in quanto non ricomprese in perizie formalmente redatte ed approvate, da quelle legittimamente eseguite e, quindi, remunerabili; le risultanze di tale attività di revisione erano poi state compendiate in due file distinti, messi a disposizione dell'Ufficio.

In tale contesto, egli non aveva, peraltro, personalmente provveduto ad alcuna liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta Mafalda, ragion per cui non potrebbe essere chiamato a rispondere di danni asseritamente derivanti da somme ad essa indebitamente erogate.

* * * * *

VII. L'ing. Ronconi si costituiva in data 1° marzo 2023, deducendo, in primo luogo, che "*molte delle sottoscrizioni apposte sui documenti implicati nella vicenda di che trattasi non sono riconducibili alla mano dell'attore*".

Allegando anche una perizia grafologica, il Ronconi riferiva d'aver già proposto dinanzi al Tribunale Civile di Ancona querela di falso (giudizio iscritto al n. 1135/2023 R.G.), volta a conseguire l'accertamento che le firme, da lui apparentemente apposte su vari documenti inerenti agli appalti dei lavori in contestazione, non sono

autentiche e, per l'effetto, la dichiarazione di falsità materiale di numerosi atti pubblici, menzionati nell'atto introduttivo del giudizio di responsabilità amministrativa.

In pratica, secondo la tesi difensiva, "*le firme apocrife apposte sugli atti pubblici qui scrutinati escludono, dunque, ab imis il coinvolgimento dell'ing. Maurizio Ronconi, avuto riguardo alla maggior parte delle contestazioni mosse dalla Procura con l'atto introduttivo del giudizio di responsabilità*".

Pertanto, considerato che, "*nell'ambito del giudizio contabile, la querela di falso costituisce un'ipotesi tipizzata di pregiudiziale legale, determinata dall'avvio di un ulteriore giudizio innanzi al Giudice ordinario*", il Ronconi chiedeva, ai sensi dell'art. 105 del c.g.c., la sospensione del giudizio contabile a suo carico, "*all'interno del quale gli atti pubblici, come nel caso di specie, assumono notevole rilevanza*", e ciò al fine di evitare la formazione di un erroneo convincimento del giudice, sulla base di documenti la cui veridicità è stata messa formalmente in discussione.

Il Ronconi evidenziava, altresì, la grave inefficienza organizzativa del Comune di Ancona, che lo aveva oberato di plurimi incarichi e competenze, rendendo oltremodo difficoltosa qualsiasi forma di controllo, da parte sua, sull'operato dei collaboratori; ciò avrebbe determinato la pratica impossibilità di vigilare sulle attività illecitamente svolte dal Bonci, il quale, ben conscio della sostanziale ed oggettiva difficoltà di controllo del suo operato, aveva "*manipolato situazioni ed indotto in errore varie persone, al fine di portare a compimento i propri disegni corruttivi*" per lucrare indebite utilità.

In tale contesto, il Ronconi sosteneva come sarebbero esclusivamente

imputabili al Bonci le responsabilità nella gestione degli appalti di cui trattasi e ciò anche alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza n. 457/2021, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Ancona in data 23/2/2022, in cui si afferma chiaramente come "*l'ideatore, l'attore e l'artefice della gestione degli appalti è stato il geom. Simone Bonci, nel cui esclusivo interesse sono confluiti i risultati economici dei progettati ed attuati accordi corruttivi con le imprese*".

Ad avviso della difesa: "*Deve dunque essere esclusa l'antigiuridicità della condotta tenuta dall'ing. Maurizio Ronconi e, nel delineato contesto, deve ritenersi altresì escluso l'elemento psicologico non solo del dolo ma anche della colpa grave*".

Il Ronconi contestava poi anche la quantificazione sia del danno patrimoniale, in quanto erroneamente effettuata dal geom. Di Natale, consulente incaricato dal P.M. penale, sia del danno da disservizio.

Pertanto, il Ronconi rassegnava le seguenti conclusioni:

"*In via pregiudiziale e/o preliminare: sospendere il presente giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del c.g.c., in attesa del passaggio in giudicato della decisione sul giudizio per querela di falso, promosso dall'ing. Maurizio Ronconi nei confronti del Comune di Ancona (R.G. n. 1135/2023)*;

nel merito: respingere la domanda proposta dalla Procura regionale della Corte dei conti, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ampie ragioni esposte nel corpo della presente memoria di costituzione, e, comunque, perché non provata;

in via subordinata, nel merito: in applicazione del potere riduttivo, limitare l'addebito a carico del Ronconi per tutte le motivazioni esposte nel presente

atto".

In via istruttoria, il Ronconi chiedeva disporsi prova per testi e C.T.U., considerate le gravi carenze ed incongruenze da cui appariva viziata la perizia redatta dal Di Natale, come dettagliatamente sottolineate nella perizia redatta dal consulente di parte, ing. Callari.

VIII. Alla pubblica udienza del 21 marzo 2023, il Collegio disponeva la riunione, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del c.g.c., dei giudizi n. 23240 e n. 23289 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Considerato che negli atti depositati in giudizio dalle parti convenute veniva posto in notevole risalto un aspetto fondamentale della complessa vicenda in esame, concernente la necessità della verifica dell'effettiva realizzazione o meno, in tutto od in parte, dei lavori oggetto delle contestazioni da parte della Procura, e ciò con particolare riferimento sia a quelli in alcuni cimiteri cittadini od in altre strutture pubbliche ubicate in Ancona sia a talune opere nei cantieri ubicati nella zona del "Passetto", non apparendo esaustiva per varie ragioni la perizia redatta dal Di Natale, incaricato dal P.M. penale, il Collegio reputava che le tematiche afferenti all'esistenza delle singole voci di danno patrimoniale ed alla loro esatta quantificazione assumessero pregnante e precipua rilevanza rispetto ad ogni altra questione, ivi compresa quella concernente la richiesta di sospensione del presente giudizio, in pendenza di quello per querela di falso, instaurato dal Ronconi dinanzi al Giudice ordinario.

Invero, l'accertamento sul se ed eventualmente in quale misura si fossero effettivamente prodotti danni patrimoniali nella vicenda in

esame determinava, "a cascata", immediati e notevoli riflessi sulla valutazione delle posizioni processuali dei vari convenuti, e ciò sia in termini di oggettiva sussistenza delle specifiche responsabilità loro rispettivamente ascritte dalla Procura sia in termini di esatta quantificazione dell'onere risarcitorio da imputare a ciascuno. Pertanto, vertendosi in materia di particolare complessità, il Collegio reputava indispensabile acquisire apposita consulenza tecnica resa da un soggetto terzo, fornito di elevata e specifica competenza professionale, che potesse chiarire gli esatti termini tecnici e contabili della vicenda, rispondendo ai quesiti sottopostigli.

Pertanto, con ordinanza n. 23/2023 veniva disposta l'effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare:

se i lavori, analiticamente descritti negli atti di citazione della Procura regionale, non fossero stati realizzati ovvero fossero stati realizzati soltanto in parte (come indicato nelle conclusioni cui era pervenuto il geom. Di Natale, consulente della Procura della Repubblica di Ancona, integralmente condivise dal P.M. contabile) oppure se gli stessi lavori fossero stati completamente realizzati, secondo quanto sostenuto dall'ing. Callari, consulente del convenuto Ronconi.

Conseguentemente, veniva chiesto al C.T.U. di verificare se il Comune di Ancona avesse sostenuto costi ingiustificati, per effetto delle opere non realizzate oppure realizzate difformemente da quanto preventivato, ovvero costi maggiori rispetto al reale valore delle opere effettivamente realizzate, avendo cura di descrivere dettagliatamente le opere e le voci in questione, con relativa analitica quantificazione.

Inoltre, veniva chiesto al C.T.U. di verificare e specificare le opere oggetto dei contratti relativi: all'area ricompresa tra la pista di pattinaggio, i laghetti e le piscine comunali, affidati alla ditta Procaccia s.r.l.; all'appalto dei lavori concernenti la stradina e le rampe di sbarco verso l'ascensore a torre del Passetto (lato piazza IV Novembre), affidati alla ditta "Mafalda Costruzioni s.r.l.".

Infine, il C.T.U. veniva incaricato di verificare se i lavori individuati ai punti b-9 e b-11 della perizia del geom. Di Natale (rispettivamente, quelli di manutenzione esterna presso il cimitero di Tavernelle e quelli di manutenzione straordinaria, fognatura e pavimentazione, serie XV, presso il cimitero del Pinocchio) non fossero stati concretamente eseguiti in tali strutture cimiteriali e se lavori di ammontare analogo fossero stati, invece, oggetto di compiuta realizzazione presso il cantiere dei laghetti del Passetto e presso il cantiere per il completamento della riqualificazione della stradina di accesso alla torre ascensori, zona piazza IV Novembre.

Con ordinanza integrativa n. 9/2024 si disponeva che il C.T.U. provvedesse, altresì, a verificare se i lavori presso il cimitero di Pietralacroce (concernenti manutenzioni straordinarie, come da determina n. 968 del 7/5/2019, affidati formalmente alla ditta LE.MA. s.r.l. ma in realtà di pertinenza della Mafalda Costruzioni s.r.l.), liquidati con atto del 4/6/2019 e successivo mandato di pagamento n. 5467 del 13/6/2019 per € 33.098,29 + IVA, non fossero stati realizzati oppure fossero stati realizzati soltanto in parte (secondo le conclusioni cui era pervenuto il geom. Di Natale, consulente della Procura della

Repubblica di Ancona, integralmente condivise dal P.M. contabile), ovvero se gli stessi lavori avessero trovato completa realizzazione (come sostenuto dall'ing. Callari, consulente del convenuto Ronconi).

VIII.1 In data 22 ottobre 2024 veniva depositata dal C.T.U. incaricato (ing. Carla Macaione) la perizia definitiva, in risposta ai quesiti formulati dal Collegio con le suddette ordinanze.

Dopo aver descritto le operazioni peritali, eseguite con l'osservanza del principio del contraddittorio con le parti e i loro consulenti, il C.T.U. illustrava le risultanze delle indagini che erano state svolte, relativamente ai singoli lavori in questione, sia mediante accurata analisi della documentazione acquisita sia mediante l'effettuazione di specifici sopralluoghi nei siti interessati.

In sintesi, il C.T.U. rilevava quanto segue.

- Appalti di pertinenza della ditta Mafalda Costruzioni s.r.l.

Cimitero di Candia- fornitura e posa in opera di nuova recinzione e di pannelli in ferro: a fronte del pagamento di € 4.500,00 più IVA, appaiono ammissibili lavori reali per un importo non superiore ad € 1.512,70 più IVA, con una differenza, quindi, di € 2.987,30 più IVA.

Cimitero di Candia- chiusura buche con asfalto a freddo: a fronte del pagamento di € 4.500,00 più IVA, risultano eseguiti lavori di corrispondente ammontare.

Cimitero di Candia- fornitura e posa in opera di asfalto a freddo, compreso sottofondo stabilizzato o cemento ecc.: a fronte del pagamento di € 9.000,00 più IVA, sono state riscontrate lavorazioni ammissibili per un valore di € 790,00 più IVA, con una differenza,

quindi, di € 8.210,00 più IVA.

Cimitero di Candia- lavori di messa in sicurezza della scalinata con corrimano: considerato che dall'esame della documentazione fotografica acquisita dalla Polizia Locale in data 30/7/2019 si evince la preesistenza di tale scalinata, deve ritenersi che la sua realizzazione non sia riconducibile all'affidamento MEPA del 5/8/2019, cui è seguito il pagamento di € 4.600,00 più IVA.

Cimitero di Tavernelle- fornitura e posa in opera di scala in acciaio pedonale a servizio dei colombari e di nuovo punto acqua, comprese opere edili: non ne risulta accertata l'esecuzione e non appare, quindi, giustificato il pagamento di € 4.500,00 più IVA.

Cimitero di Tavernelle- lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione esterna dell'ossario: deve ritenersi che essi siano antecedenti, ragion per cui non può esserne attribuita l'effettuazione alla ditta Mafalda, con conseguente indebito pagamento di € 21.723,50 più IVA, al netto del ribasso del 5,55%.

Cimitero di Pietralacroce- posa in opera di linea elettrica e manutenzione della copertura della camera mortuaria: a fronte del pagamento di € 4.500,00 più IVA, risultano eseguiti soltanto i lavori inerenti all'impianto elettrico per € 1.700,00 più IVA, con una differenza, quindi, di € 2.800,00 più IVA.

Cimitero del Pinocchio- lavori di manutenzione straordinaria della fognatura e della pavimentazione della serie XV: a fronte del pagamento di € 33.311,34 più IVA, non risultano eseguiti effettivi lavori presso tale cimitero; infatti, le quantità e i prezzi delle voci

ricomprese nel computo metrico redatto per i fittizi lavori nel cimitero del Pinocchio sono attinenti, in realtà, a lavorazioni per il completamento della riqualificazione della stradina di accesso alla torre ascensori del Passetto; in pratica, tali dati contabili hanno contribuito a determinare, assieme allo stato finale dei lavori del Passetto, l'ammontare complessivo, pur se rettificato, delle opere eseguite per la riqualificazione della suddetta stradina, considerato che nello stato finale non potevano essere ricomprese talune voci non approvate con regolare perizia di variante; ne consegue che alla ditta Mafalda sarebbero spettati per i lavori del Passetto € 24.802,63, con una differenza, quindi, di € 8.508,71 rispetto all'importo di 33.211,24, indebitamente riferito ai fittizi lavori nel cimitero; secondo il C.T.U., dovrebbe, tuttavia, tenersi conto degli altri importi di € 8.944,50 e di € 2.255,08 più IVA, corrispondenti ad effettive lavorazioni (rispettivamente, per posa di pavimentazione in pietra di Trani per una maggiore estensione e per realizzazione di rampe di raccordo tra percorsi pedonali lastricati ed aree circostanti a ghiaietto) rimaste non contabilizzate, con correlativi crediti in favore della ditta Mafalda.

Cimitero del Poggio- manutenzione straordinaria dei discendenti e sistemazioni esterne dei colombari: a fronte del pagamento di € 4.800,00 più IVA, appaiono eseguiti lavori per € 1.500,00 più IVA, con una differenza, dunque, di € 3.300,00 più IVA.

Parcheggio Traiano- opere d'impermeabilizzazione: a fronte del pagamento di € 9.000,00 più IVA, non risultano eseguiti lavori in tale parcheggio; infatti, le quantità e i prezzi delle voci ricomprese nel

relativo computo metrico sono attinenti, in realtà, a lavorazioni eseguite per il completamento (isola ecologica) della riqualificazione della stradina di accesso alla torre ascensori del Passetto (zona piazza IV Novembre).

Conclusivamente, secondo il C.T.U. ing. Macaione, le maggiori somme corrisposte senz'alcuna concreta e valida giustificazione alla ditta Mafalda Costruzioni s.r.l. ammonterebbero ad € 56.629,51 più IVA.

- Appalti di pertinenza della ditta Procaccia e c. s.r.l.

Cimitero di Tavernelle- fornitura e montaggio di fontanella e sistemazione di pavimentazione: a fronte del pagamento di € 2.200,00 più IVA, non risultano eseguiti lavori in tale sito; infatti, le quantità e i prezzi delle voci ricomprese nel relativo computo metrico sono attinenti, in realtà, a lavorazioni eseguite per analogo ammontare nel cantiere dei laghetti del Passetto.

Cimitero di Tavernelle- lavori di manutenzione e di sistemazione esterna della serie 7-bis: a fronte del pagamento di € 29.868,63 più IVA, non risultano eseguiti lavori in tale sito; infatti, le quantità e i prezzi delle voci ricomprese nel relativo computo metrico sono attinenti, in realtà, a lavorazioni eseguite nel cantiere dei laghetti del Passetto per un ammontare di € 25.828,88, con una differenza, dunque, di € 4.039,95 più IVA.

- Appalti di pertinenza della ditta Tittarelli Francesco e c. S.a.s.

Fornitura e posa in opera di terreno da coltivo per sistemazione e livellamento dell'area dei laghetti del Passetto: a fronte del pagamento

di € 4.900,00 più IVA, il C.T.U. ha riferito che non era stato possibile riscontrare tali lavorazioni (secondo la Procura, invece, sarebbero state eseguite opere per un ammontare di € 1.720,00).

- Appalti di pertinenza della ditta Duca Marco e c. s.n.c.

Fornitura e posa in opera di nuova recinzione con soletta in cemento armato nella zona delle piscine comunali del Passetto: a fronte del pagamento di € 4.950,00 più IVA, il C.T.U. ha riferito che non era stato possibile riscontrare tali lavorazioni.

- Appalti di pertinenza della ditta MDF di Ficola Moreno e c. s.n.c.

Cimitero di Montesicuro- lavori di messa in sicurezza e puntellatura esterna di parte dei muri della chiesetta: a fronte del pagamento di € 2.500,00 più IVA, sono stati riscontrati lavori per € 1.201,12 più IVA, con una differenza, dunque, di € 1.298,88 più IVA.

Cimitero di Montesicuro- lavori di messa in sicurezza e posa in opera di tubature per raccolta di acqua: a fronte del pagamento di € 3.500,00 più Iva, il C.T.U., sulla base di documentazione fotografica acquisita e di altri elementi, ha ritenuto che si sia trattato di riparazione di un vizio di costruzione, risalente alla realizzazione del colombario serie 7, imputabile alla ditta appaltatrice, con conseguente inammissibilità della spesa.

Appalto formalmente affidato alla ditta LE.MA s.r.l. ma, in realtà, di pertinenza della Mafalda Costruzioni s.r.l.

Cimitero di Pietralacroce- messa in sicurezza del colombario serie 9: a fronte del pagamento di € 33.098,29 più IVA, il C.T.U. ha riscontrato lavori per un importo di € 22.346,83 più IVA, con una differenza,

dunque, di € 10.751,46.

Conclusivamente, secondo il C.T.U. ing. Macaione, le maggiori somme corrisposte senz'alcuna concreta e valida giustificazione alle ditte Procaccia e c. s.r.l., Tittarelli Francesco e c. s.a.s., Duca Marco e c. s.n.c., MDF di Ficola Moreno e c. s.n.c., LEMA s.r.l. ammonterebbero complessivamente ad € 29.440,29 più IVA.

IX. Con memoria del 27 marzo 2025 la Procura esponeva alcune considerazioni critiche sulla consulenza tecnica dell'ing. Macaione.

In primis, veniva rimarcato il contesto di diffusa illiceità caratterizzante gli affidamenti dei lavori in questione presso i vari cimiteri comunali e i cantieri del Passetto.

Come rilevato dallo stesso C.T.U., sono evidenti le carenze di elaborati grafico/descrittivi mentre le rendicontazioni dei lavori nei vari cantieri risultano scarne e poco trasparenti.

Pertanto, la predisposizione di una contabilità sovente artefatta e non conforme alla normativa in materia di appalti pubblici rende indebita la liquidazione dei compensi alle varie ditte.

D'altro canto, non potrebbe sopperirsi a tali gravi carenze mediante l'utilizzo di computi metrici, redatti "ora per allora" dall'ing. Callari, consulente dell'ing. Ronconi, o dallo stesso C.T.U., da ritenersi inconferenti, alla luce dell'assenza di puntuali ed esaustivi elaborati progettuali e di contabilità veritiere, risalenti all'epoca dei lavori, sovente non eseguiti o realizzati soltanto parzialmente.

In ogni caso, deve ritenersi che l'avvenuta contabilizzazione di fittizi lavori afferenti ad un cantiere cimiteriale e la trasposizione di tali dati

nella contabilità di un cantiere diverso (come quelli del Passetto) comportano l'inammissibilità della liquidazione del corrispondente compenso alla ditta interessata, con conseguente danno per l'Amministrazione, pari all'ammontare della somma pagata.

Sotto altri profili, secondo il P.M., il C.T.U., dopo aver verificato (come richiesto ai punti A e B dell'ordinanza istruttoria) se i lavori presso i vari cimiteri fossero stati o meno eseguiti ed aver individuato le conseguenti spese ingiustificate sostenute per essi dal Comune di Ancona, non avrebbe potuto pronunziarsi sull'ammissibilità dei costi relativi ai fittizi lavori cimiteriali, ai fini di compensazioni, totali o parziali, riferite ad opere eseguite nei cantieri del Passetto, che non erano ricomprese in perizie di variante legittimamente approvate.

Pertanto, ad avviso della Procura, anche gli importi di € 33.311,34 (per fittizi lavori nel Cimitero del Pinocchio), di € 9.000,00 (per fittizi lavori nel parcheggio Traiano), entrambi erogati alla ditta Mafalda, di € 29.868,83 (per fittizi lavori nel cimitero di Tavernelle), erogati alla ditta Procaccia e c. S.r.l., e di € 33.098,29 (per lavori affidati alla LE.MA. presso il Cimitero di Pietralacroce ma, in realtà, di pertinenza della ditta Mafalda) andrebbero integralmente ricompresi nei danni patrimoniali subiti dal Comune di Ancona.

In sostanza, alla luce di tutte le violazioni della normativa sugli appalti, anche penalmente rilevanti, non sarebbe ammissibile alcuna forma di compensazione tra costi attinenti a lavori fittizi e costi riferiti a lavori eseguiti in altri cantieri ma non ricompresi in contabilità ufficiali regolarmente redatte.

X. Il Bonci in data 24/3/2025 depositava note difensive integrative, nelle quali sosteneva che, relativamente all'appalto per la riqualificazione della stradina del Passetto, egli non avrebbe svolto né le funzioni di contabile né quelle di direttore dei lavori, incarichi ricoperti dal geom. Gatti e dall'ing. Ronconi.

Peraltro, la pratica relativa alla realizzazione di una struttura in legno nella zona della stradina del Passetto, finanziata con fondi di pertinenza del parcheggio Traiano, sarebbe stata gestita dal Ronconi, senza alcun coinvolgimento del Bonci.

Relativamente all'appalto nella zona dei laghetti del Passetto, il Bonci riferiva che i contabilizzatori sarebbero stati due ingegneri esterni, uno per quanto riguardava gli impianti ed uno per la parte architettonica, mentre il direttore dei lavori era il Ronconi.

Il Bonci sosteneva, altresì, che, relativamente a tutti i suddetti appalti, le varianti economiche e tecniche sarebbero state, comunque, ideate e concertate dal R.U.P. Ronconi, che avrebbe anche sottoscritto vari documenti contabili.

Infine, il Bonci evidenziava che, relativamente ai lavori nella zona dei laghetti del Passetto, il C.T.U. aveva riferito che non era stato possibile, a causa di alcune parti non più visibili od ispezionabili, supportare le risposte ai quesiti dell'ordinanza istruttoria con ulteriori valutazioni sull'effettiva entità della loro esecuzione, ragion per cui la stima dei presunti danni non potrebbe ritenersi esaustiva.

XI. In data 26/3/2025 il Ronconi depositava note difensive integrative, con le quali, in primo luogo, formulava critiche in ordine

alla relazione del C.T.U. ing. Macaione.

Secondo il Ronconi, l'approccio all'incarico da parte del C.T.U. sarebbe non condivisibile, in quanto sotto vari profili avrebbe accordato una sorta di "fede privilegiata" ai contenuti della consulenza tecnica del Di Natale, perito del P.M. penale, da ritenersi incongrua e priva di attendibilità.

Peraltro, in alcuni casi, il C.T.U. ing. Macaione, pur avendo riscontrato l'oggettiva sussistenza di determinati lavori, li avrebbe erroneamente collocati in una dimensione temporale diversa, ritenendo che le correlative spese fossero da ritenersi inammissibili; in altri casi, limitandosi a prendere in considerazione soltanto le date riportate su alcuni documenti amministrativi, avrebbe erroneamente ritenuto che alcune opere non fossero state eseguite in quel contesto.

Passando ad una analisi dettagliata dei singoli appalti, il Ronconi riproponeva le osservazioni analiticamente esposte nella perizia del proprio consulente ing. Callari, che non sarebbero state adeguatamente valutate dal C.T.U. ing. Macaione.

In proposito, il Ronconi allegava una tabella, nella quale riepilogava sia le criticità, a suo avviso, riscontrabili nella relazione del C.T.U. sia i calcoli che consentirebbero di escludere la sussistenza di danni erariali effettivi nell'ambito di vari appalti ed, in altri casi, di ravvisarne in misure notevolmente inferiori.

XI.1 Sotto altri profili, il Ronconi sosteneva, in primo luogo, che egli aveva firmato taluni atti di liquidazione dei compensi alle ditte appaltatrici in qualità di Responsabile del Procedimento (R.U.P.),

figura priva di responsabilità sotto il profilo contabile, che competevano, invece, al Bonci, quale funzionario incaricato di controllare l'esecuzione dei lavori nei cantieri e di verificarne la contabilità, sulle cui attività il Ronconi non aveva obblighi né concrete possibilità di controllo.

In secondo luogo, il Ronconi sosteneva che in taluni casi egli aveva provveduto alla sottoscrizione di contratti di affidamento di appalti soltanto in qualità di delegato alla firma da parte del Dirigente del Settore mentre in altri casi gli atti di liquidazione riportavano due sottoscrizioni, una per effetto di delega di firma conferita dal Dirigente ed una in qualità di Responsabile del Procedimento.

Orbene, la mera delega di firma non comporta responsabilità, in quanto essa consente soltanto di sottoscrivere atti di competenza del dirigente, al quale il funzionario delegato non si sostituisce.

Inoltre, poiché il R.U.P. attesta la sola regolarità amministrativa e non anche quella prettamente contabile, la Procura potrebbe perseguire tale soggetto, ove svolgesse anche l'attività di Direttore dei Lavori, nel caso di opere mal eseguite, o, qualora espletasse anche la funzione di contabilizzatore, per liquidazioni irregolarmente effettuate.

Ma nella fattispecie in esame non ricorre nessuna di tali ipotesi e, quindi, non sussisterebbero i presupposti per procedere contro un soggetto che non rivestiva un ruolo tale da poter provocare effettivi danni all'Ente.

Infatti, è dato incontestabile che gli affidamenti di appalti e le conseguenti liquidazioni sono funzioni esclusivamente di pertinenza

dirigenziale, "derogabili soltanto mediante specifiche disposizioni di legge" (cfr. art. 107 del D.lgs n. 267/2000).

XI.2 Proseguendo nell'esposizione delle proprie tesi difensive, il Ronconi ribadiva che vari documenti da lui apparentemente sottoscritti sono, in realtà, palesemente apocrifi, come già evidenziato nella memoria di costituzione e come comprovato dalla perizia grafologica redatta dalla dott.ssa Maria Aversa, allegata alla querela di falso da lui proposta, con giudizio ancora in corso, dinanzi al Tribunale di Ancona.

Orbene, appare evidente che le venti firme apocrife oggetto di querela di falso hanno un immediato effetto sia sulla sussistenza o meno di presunte responsabilità del Ronconi sia sulla quantificazione di eventuali partite di danno a lui ascrivibili.

In pratica, le firme falsificate dimostrerebbero che il Ronconi era ignaro della non veridicità del contenuto dei provvedimenti di affidamento dei lavori e degli atti prodromici alla liquidazione dei compensi.

A confermare tale l'assunto concorrono anche le dichiarazioni rese dal Bonci in sede d'interrogatorio durante il procedimento penale e il contenuto di varie intercettazioni telefoniche ed ambientali, da cui si desume che lo stesso Bonci escludeva qualsiasi forma di conoscenza, da parte del Ronconi, del fatto che vari lavori non erano stati eseguiti o lo erano stati soltanto in parte.

Tra l'altro, nell'interrogatorio reso in data 4/12/2019 il Bonci aveva affermato che numerosi atti non veritieri erano stati da lui stesso

predisposti e sottoposti alla firma del Ronconi, che non ne conosceva l'irregolarità (ad eccezione di quelli relativi ai lavori affidati alla ditta Mafalda Costruzioni S.r.l. nel cimitero del Pinocchio e di quelli affidati alla ditta Procaccia & c. S.r.l. nel cimitero di Tavernelle e nel parcheggio Traiano).

XII. All'udienza del 16/4/2025:

i difensori delle parti private ed il P.M. esponevano le loro considerazioni critiche sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, eseguita dall'ing. Macaione;

l'avv. Gobbi evidenziava che nei confronti del Gatti, oltre ad essere stata emessa sentenza definitiva di non luogo a procedere in sede penale, era stato, nel frattempo, anche archiviato il procedimento disciplinare promosso dal Comune di Ancona;

l'avv. Marasca, difensore del Bonci, riferiva che il secondo procedimento penale a carico del medesimo era stato definito con sentenza di condanna emessa a seguito di patteggiamento, che si riservava di produrre;

i difensori del Ronconi riferivano che il procedimento penale a suo carico era nella fase dibattimentale, mentre quello per querela di falso era ancora pendente; inoltre, essi manifestavano la necessità di poter esaminare accuratamente sia la documentazione, depositata in udienza, riguardante il Gatti sia la sentenza di patteggiamento relativa al Bonci.

Ritenute plausibili ed ammissibili le esigenze difensive manifestate dagli avvocati del Ronconi e ravvisata, altresì, la necessità del

deposito della sentenza di patteggiamento pronunziata nei confronti del Bonci, il Collegio disponeva la prosecuzione della trattazione dei giudizi riuniti nn. 23240 e 23289 all'udienza dell'11/11/2025.

XIII. In data 21 ottobre 2025, alla luce di quanto emerso all'udienza del 16 aprile 2025 e della documentazione nel frattempo acquisita, l'ing. Ronconi depositava ulteriori note difensive, ribadendo, tra l'altro, le responsabilità del Bonci, che, come accertato in sede penale, aveva lucrato cospicue utilità a fronte degli accordi corruttivi stipulati con le varie ditte appaltatrici, mentre il Ronconi non sarebbe stato a conoscenza delle irregolarità e delle operazioni fraudolente poste in essere dal Bonci e non ne avrebbe tratto alcuna utilità.

XIV. All'odierna udienza, i difensori del Ronconi comunicavano che il medesimo aveva inoltrato, in data 21 maggio 2025, una nuova denunzia/querela contro ignoti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ipotizzando i reati di falsità di cui agli artt. 476 e 479 del c.p.; inoltre, reiteravano sia l'istanza di sospensione del presente giudizio in pendenza del procedimento penale sia quella di sospensione, in attesa della definizione del giudizio per querela di falso, considerato che l'esito di quest'ultimo appare fondamentale per chiarire la reale posizione del Ronconi nella complessa vicenda in esame.

A sua volta, l'avv. Gobbi sottolineava la dirimente rilevanza nel presente giudizio sia della sentenza, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Ancona, di non doversi procedere nei confronti del Gatti, in ordine ai reati ascrittigli, per "non aver commesso il fatto", sia

dell'archiviazione del procedimento disciplinare, che era stato promosso nei suoi confronti dal Comune di Ancona.

Il difensore del Gatti ribadiva, inoltre, che il medesimo s'era occupato soltanto dell'appalto concernente la riqualificazione della "stradina del Passetto", affidato alla ditta Mafalda Costruzioni s.r.l., e limitatamente ai profili tecnici dei lavori, senza essere mai intervenuto nella fase della liquidazione dei compensi, non rientrante nelle sue competenze.

D'altro canto, il Gatti non aveva lucrato alcun vantaggio, a differenza del Bonci.

L'avv. Marasca, difensore del Bonci, confermava le conclusioni già formulate nelle precedenti memorie.

Il P.M. si opponeva alle istanze di sospensione proposte dal Ronconi; nel merito, confermava le argomentazioni e le richieste formulate nell'atto di citazione e nelle successive memorie.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, va evidenziato che la progressione logica delle questioni da trattare deve seguire il sistema delineato dagli artt. 276 e 279 del c.p.c. e dall'art. 101, secondo comma, del c.g.c., con conseguente disamina, nell'ordine, delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto della causa (cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 29/2016; Corte dei conti, Sez. II d'App., sent. 443/2018).

Orbene, l'ampia ricostruzione nella parte in fatto, alla quale si fa espresso rinvio, dà contezza dell'articolata e complessa vicenda in

esame.

2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che non possa essere accolta la richiesta, avanzata dall'ing. Ronconi, di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 del c.p.c. (rectius, art. 106 del codice di giustizia contabile), in attesa della definizione del procedimento penale instaurato nei suoi confronti ed ancora pendente in primo grado dinanzi al Tribunale di Ancona.

In proposito, va sottolineato, in linea generale, il disfavore dell'ordinamento nei riguardi di provvedimenti di sospensione processuale non indispensabili, in quanto contrari ad una sollecita definizione delle controversie, la quale costituisce, a sua volta, valore primario, come tale sancito anche a livello costituzionale con il novellato art. 111 nonché dalla C.E.D.U.

D'altronde, nella fattispecie in esame non è ravvisabile alcun concreto rapporto di pregiudizialità necessaria, ai sensi dell'art. 106 del c.g.c., tra il procedimento penale ed il presente giudizio, in considerazione anche della circostanza che la Procura e questa stessa Corte hanno disposto l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori, utili alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, a prescindere dall'esito del procedimento penale in corso.

3. Occorre ora esaminare specificamente le posizioni degli odierni convenuti, tenendo conto delle questioni preliminari che sono state prospettate e degli elementi probatori acquisiti.

3.1 In primo luogo, va scrutinata la posizione del convenuto Gatti Gabriele.

In proposito, va rammentato che la Procura, con atto di citazione depositato in data 10 ottobre 2022, ha promosso il giudizio iscritto al n. 23289 del registro di segreteria a carico di Ronconi Maurizio e di Gatti Gabriele, chiedendone la condanna, in solido tra loro (e con Bonci Simone, nei cui confronti era già stato instaurato il giudizio iscritto al n. 23240), al risarcimento in favore del Comune di Ancona del danno patrimoniale in senso stretto, quantificato in € 200.571,39, oltre che di talune voci di danno da disservizio, nonché, per quanto riguarda individualmente il Gatti, al pagamento della somma di € 6.756,67, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla parziale interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione percepita nel periodo in cui si erano verificati i fatti illeciti in questione.

Orbene, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Gatti non possa essere accolta.

Infatti, appaiono dirimenti le seguenti circostanze: non è stata dimostrata, nella prospettazione della Procura regionale, l'ascrivibilità del danno patrimoniale a specifiche condotte antigiuridiche, che siano state illecitamente tenute dal Gatti nell'esercizio delle funzioni di sua diretta competenza; nell'ambito del procedimento penale e di quello disciplinare, entrambi definitivamente conclusisi, sono emersi essenziali elementi a favore del convenuto.

In proposito, va rammentato che il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del Gatti ha preso l'abbrivio dal procedimento penale n. 2634/2020 R.G.N.R.

Orbene, con sentenza n. 652/2023 il G.U.P. ha dichiarato il "non luogo a procedere" nei confronti del Gatti, in ordine ai reati ascrittigli, per "non aver commesso il fatto".

In particolare, dalla motivazione della suddetta sentenza si desume trattarsi della medesima vicenda, che vedeva imputati anche il Ronconi, il Bonci ed altri soggetti, riguardante l'affidamento alla Mafalda Costruzioni s.r.l. di alcuni appalti di lavori, poi rivelatisi in gran parte fittizi o realizzati soltanto parzialmente.

In particolare, il giudice penale ha evidenziato che: "*Se è vero che al Gatti si ascrive la creazione della contabilità reale dei lavori effettivamente eseguiti dalla ditta Mafalda Costruzioni s.r.l., è altrettanto vero che non risulta un suo coinvolgimento formale nei lavori fittizi (in tutto o in parte), di cui agli appalti elencati al capo 1 dell'imputazione, quanto meno per quelli di cui ai numeri da 1 a 5.*

Quanto all'appalto per l'impermeabilizzazione del parcheggio Traiano (capo 1.6), la formale nomina del Gatti a tecnico non risulta dalla consultazione della documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria.

Non può escludersi che il Gatti si sia limitato ad elaborare la contabilità dei lavori effettivamente svolti dalla Mafalda Costruzioni s.r.l nell'area del Passetto, vuoi anche nella soggettiva consapevolezza dell'impossibilità di pervenire ad una loro regolare liquidazione nell'ambito di quello specifico appalto, senza, però, partecipare, al di là della conoscenza che potesse averne avuta, all'elaborazione degli atti falsi, relativi agli appalti fittizi (in tutto o in parte) serviti al pagamento del corrispettivo effettivamente dovuto.

Con riferimento alla posizione del Gatti Gabriele, dunque, il giudice concorda

con le conclusioni formalizzate in udienza da entrambe le parti, ritenendo che gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna. Ne consegue che va emessa sentenza di non doversi procedere per non avere commesso il fatto".

Orbene, sebbene la sentenza, che è stata emanata, in base all'art. 129 del c.p.p., dal G.U.P., non possa assumere in questa sede valenza tipica di giudicato, vincolante ai sensi dell'art. 652 del c.p.p., essa estrinseca, comunque, un chiaro esito favorevole del procedimento penale in relazione alla posizione del Gatti, che il Collegio può discrezionalmente valutare nella sua più ampia portata.

Infatti, con riguardo al regime probatorio vigente nell'ambito dei giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale, va rammentato che, come evidenziato dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 28/2015/Q.M., tale tipologia di responsabilità rientra nell'archetipo di quella patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria– recuperatoria.

In tale contesto, la diversa entità dei valori in gioco nel processo penale (la libertà del singolo, da un lato, e la pretesa punitiva dello Stato, da un altro lato) e l'equivalenza di quelli in gioco nel giudizio contabile (aventi rilevanza essenzialmente patrimoniale) conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse e, in ultima analisi, la c.d. "regola di giudizio" da applicarsi.

Nel processo penale, infatti, vige la regola della necessità della prova "oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 del c.p.p.; cfr. Cass. Penale, SS.U.U., sent. n. 30328/2002), mentre nel processo contabile, come in

quello civile, vige la diversa regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" (artt. 115 e 116 del c.p.c.; in tal senso, v. sentenze della Cass.: n. 21619/2007, n. 9238/2007, n. 19047/2006, n. 295/2006, n. 4400/2004, n. 632/2000; Corte di Giustizia CE, sent. 15/2/2005, n. 12), da desumersi nel caso concreto alla luce degli elementi di riscontro disponibili.

In base a tali elementi, il Giudice forma il proprio libero convincimento, ai sensi degli artt. 115 e 116 del c.p.c. (v. ora anche gli artt. 94 e 95 del Codice di giustizia contabile), dovendo, comunque, offrire un'adeguata motivazione (v. Cass., sentenze n. 626/2016, n. 840/2015), che illustri il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, senza che ciò implichi, comunque, la necessità di una dettagliata confutazione di tutti gli elementi e/o le argomentazioni in contrario.

In tale contesto, deve, quindi, tenersi conto che nei confronti del Gatti non soltanto è stata emessa sentenza di "non luogo a procedere" in sede penale ma è stato anche disposto il proscioglimento in sede disciplinare, essendo stato evidenziato dal dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Ancona, avv. Sgrignuoli, in data 16/12/2024 che: "*Preso atto di quanto esposto e ribadito dal sig. Gatti, durante l'audizione presso gli Uffici del Servizio Avvocatura, in ordine alla sua estraneità ai fatti contestati con il presente procedimento, con conseguenziale richiesta di archiviazione; considerata la sentenza di proscioglimento per non avere commesso il fatto, emessa in esito al procedimento penale sopra richiamato, in relazione ai medesimi fatti che*

sono stati oggetto del procedimento disciplinare; si archivia il procedimento disciplinare".

Pur in presenza di tali dirimenti elementi, il Collegio ritiene, comunque, di dover prendere in considerazione le circostanze addotte dal P.M. contabile nell'atto di citazione: il rinvenimento nell'ufficio del Gatti di una presunta "contabilità parallela" dei suddetti lavori; il contenuto di alcune intercettazioni, da cui si desumerebbe che il Gatti fosse a conoscenza delle operazioni illecite poste in essere dal Bonci.

Orbene, per quanto riguarda la prima circostanza, si osserva che trattasi di documentazione rinvenuta sul tavolo del geom. Gatti, per di più registrata in un server accessibile a tutto l'Ufficio e, dunque, da ritenersi non occulta.

Quanto al fatto che si sarebbe trattato di una "contabilità parallela", deve sottolinearsi che l'elaborato riguardava l'appalto (di cui si era occupato il Gatti) dei lavori per la riqualificazione della stradina del Passetto, la cui spesa, inizialmente prevista nel progetto in € 104.000,00, era poi stata ribassata ad € 80.895,81, a seguito dell'offerta presentata dalla ditta Mafalda.

L'appalto prevedeva una serie di opere, tra cui: la rimozione della vecchia pavimentazione, la creazione di una soletta in cemento armato, la posa di una nuova pavimentazione, il rifacimento della fognatura e degli impianti elettrici ecc.

I lavori, consegnati alla ditta in data 11/2/2019, venivano conclusi il 30/4/2019.

Durante l'esecuzione dei lavori venivano, tuttavia, apportati alcuni

miglioramenti: mutamento del disegno della pavimentazione con inserimento di una "rosa dei venti"; aumento della superficie della pavimentazione; installazione di pozzetti a riempimento per conseguire un migliore effetto sotto il profilo estetico.

Tali variazioni avrebbero dovuto comportare una preventiva valutazione dei maggiori costi, che, invece, non veniva effettuata dall'Amministrazione; conseguentemente, una volta terminata l'opera, la ditta Mafalda Costruzioni s.r.l. adduceva di essere creditrice, sulla base della propria contabilità, della somma di € 133.964,14.

Tale contabilità veniva consegnata al geom. Gatti, il quale effettuava due revisioni, con le quali provvedeva, a seguito di apposite verifiche, a rideterminare in diminuzione le quantità delle lavorazioni risultate oggettivamente eseguite.

In pratica, il Gatti creava due file: il primo, in cui non erano presenti le lavorazioni non ritualmente approvate con apposita perizia di variante, denominato "contabilità scorporata"; il secondo, contenente le lavorazioni irregolari, denominato "contabilità scorporata (opere in più)".

Non risulta, tuttavia, provato che il Gatti abbia personalmente predisposto indebite liquidazioni di maggiori compensi in favore della ditta Mafalda né che sia intervenuto nell'ambito delle operazioni di affidamento alla medesima ditta di altri lavori in alcuni cimiteri comunali, lavori poi rivelatisi, in tutto o in parte, fittizi.

Risulta, pertanto, acclarato (come evidenziato anche nella sentenza n.

652/2023 di "non luogo a procedere", emessa dal G.U.P. presso il Tribunale penale di Ancona) che il geom. Gatti non ha direttamente od indirettamente svolto alcuna attività nell'ambito degli altri appalti contestati, riguardanti i lavori presso: il cimitero di Candia, il cimitero di Tavernelle, il cimitero del Pinocchio, il parcheggio Traiano, i laghetti del Passetto.

Anche la circostanza, secondo cui dal contenuto di talune intercettazioni si desumerebbe che il Gatti fosse a conoscenza delle operazioni illecite poste in essere dal Bonci nell'ambito dei vari appalti in questione, non consente di pervenire, in mancanza di concreti ed inequivoci elementi denotanti un suo specifico coinvolgimento in tali operazioni, all'affermazione di una effettiva responsabilità a lui imputabile per gli ipotizzati danni erariali.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti del Gatti debba essere respinta.

Al proscioglimento segue, quale logico corollario, la liquidazione in favore del Gatti delle spese di difesa, che si stima equo quantificare in € 2.000,00, oltre accessori.

3.2. Passando all'esame della posizione del convenuto Ronconi Maurizio, il Collegio reputa necessario vagliare prioritariamente la richiesta di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.g.c., a causa della pendenza del procedimento per querela di falso, che è stato instaurato dal medesimo dinanzi al Tribunale civile di Ancona.

In proposito, va rammentato che il Ronconi ha reiteratamente eccepito

che vari documenti (affidamenti di lavori, liquidazioni di compensi a ditte appaltatrici ecc.), da lui apparentemente sottoscritti, sarebbero, in realtà, palesemente apocrifi, come comprovato dalla perizia grafologica redatta dalla dott.ssa Maria Aversa, allegata alla querela di falso da lui proposta dinanzi al Tribunale di Ancona.

Ad avviso del Ronconi, dunque, l'accertamento giudiziale che tali firme siano false avrebbe un immediato effetto sia sulla sussistenza o meno di sue presunte responsabilità sia sulla quantificazione di eventuali partite di danno a lui ascrivibili.

In pratica, le numerose firme falsificate dimostrerebbero che il Ronconi era ignaro della non veridicità del contenuto dei provvedimenti di affidamento in appalto di vari lavori e degli atti prodromici alla liquidazione dei compensi.

A confermare tale assunto concorrerebbero anche le dichiarazioni rese dal Bonci in sede d'interrogatorio durante il procedimento penale e il contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali, da cui si desume che lo stesso Bonci escludeva qualsiasi forma di conoscenza, da parte del Ronconi, del fatto che vari lavori non erano stati eseguiti o lo erano stati soltanto in parte.

Orbene, il Collegio osserva che l'art. 105 del c.g.c. dispone che, laddove sia stata ritualmente proposta una querela di falso, il Giudice presso cui pende il giudizio di responsabilità amministrativa è tenuto a sospenderlo, previa valutazione della rilevanza dei documenti che sono stati oggetto di querela (cfr. SS.RR. della Corte dei conti, ord. n. 5/2020).

Ovviamente, al Giudice contabile non spetta delibare sulla falsità o meno dei documenti oggetto di contestazione (questione rimessa alla cognizione del Giudice civile, come previsto dall'art. 14 del c.g.c.) né, quindi, sulla fondatezza (o parvenza di fondatezza) della querela di falso, dovendo egli limitarsi a verificare la possibilità di decidere il giudizio contabile, indipendentemente dai documenti di cui viene dedotta la falsità.

Orbene, tale possibilità deve ritenersi esclusa ove sia ravvisabile un nesso di pregiudizialità- dipendenza, che avvinca il processo contabile a quello civile per querela di falso.

In tali sensi si sono espresse anche le Sezioni Riunite di questa Corte, statuendo che: "*Nelle ipotesi di sospensione necessaria del processo per pregiudizialità ed, in particolare, nel caso di sospensione, ai sensi dell'art. 105 del c.g.c., per incidente di falso, il giudice non valuta la rilevanza dei fatti ipotizzando la genuinità del documento ma valuta se il giudizio sulla verità/falsità del documento – che è assegnato alla giurisdizione di altro giudice – sia pregiudiziale, indipendentemente da qualsiasi ipotesi sull'esito (vero/falso, accoglimento/rigetto) del predetto giudizio*" (v. SS.RR., ord. n. 5/2020).

Alla luce di quanto sopra esposto, l'istanza di sospensione, avanzata dal Ronconi, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del c.g.c., appare meritevole di accoglimento, in quanto il complessivo scrutinio delle domande risarcitorie proposte nei confronti del medesimo dalla Procura non può concretamente e ragionevolmente prescindere dall'esito dell'accertamento della falsità o meno delle firme,

apparentemente da lui apposte su numerosi documenti (affidamenti di lavori, liquidazioni di compensi a ditte appaltatrici ecc.).

Opinando diversamente, peraltro, non soltanto verrebbero lesi i diritti di difesa del Ronconi, che ha formalmente contestato dinanzi al Giudice competente la paternità di vari provvedimenti, da cui, secondo la Procura, sarebbero scaturite cospicue voci di danno, ma s'incorrerebbe nel rischio di contrasto tra giudicati, laddove i documenti contestati venissero riconosciuti come apocrifi.

Conclusivamente, va disposta, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del c.g.c., la sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del Ronconi, in attesa della definizione del procedimento per querela di falso.

3.3 Passando alla disamina della posizione di Bonci Simone, il Collegio rileva che essa sembrerebbe complessivamente differente da quella del Ronconi.

Infatti, con riferimento alle vicende oggetto anche del presente giudizio, il Bonci risulta (a differenza del Ronconi) essere già stato condannato:

dapprima, con sentenza n. 457/2021, emessa, all'esito di giudizio con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Ancona, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici, per reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio;

successivamente, con sentenza n. 650/2023, emessa, a seguito di patteggiamento, dal G.U.P. del Tribunale di Ancona, alla pena di ulteriori mesi 8 e giorni 10 di reclusione per reati (ritenuti in

continuazione con i precedenti) di falso in atto pubblico, truffa aggravata ai danni del Comune di Ancona ed abuso d'ufficio.

Ciò premesso, il Collegio rileva, tuttavia, che, sulla base della specifica prospettazione addotta dalla Procura negli atti di citazione, le posizioni del Ronconi e del Bonci risultano tra loro intrinsecamente connesse e vanno, quindi, necessariamente accomunate sotto i profili oggetto dell'odierno scrutinio.

Infatti, la sospensione, rivelatasi necessaria, ai sensi dell'art. 105 del c.g.c., del giudizio di responsabilità nei confronti del Ronconi, per effetto dell'avvenuta proposizione della querela di falso, comporta inevitabilmente riflessi anche sulla definizione della posizione del Bonci nell'ambito del presente giudizio.

Va, peraltro, rammentato che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che la disposizione di cui all'art. 105 del c.g.c. "*non contempla la possibilità di separare le cause, non offrendo al giudice alcuna alternativa alla sospensione del giudizio (art. 105, comma 4), una volta ritenuto rilevante, ai fini della complessiva decisione, il documento del quale è stata dedotta la falsità (art. 105, comma 2)*" (v. Sez. Giur. Sicilia, ord. n. 5/2020).

Orbene, dal quadro sopra tratteggiato si evince come la prospettazione addotta dalla Procura sia unitaria, sia in ordine alla ricostruzione delle vicende dannose, ritenute, per vari e pregnanti aspetti, riconducibili a comportamenti illeciti tenuti in concorso tra loro dal Bonci e dal Ronconi, sia con riferimento ai conseguenti danni patrimoniali, che, infatti, sono stati imputati ai suddetti convenuti in

solido tra loro, risultando, peraltro, identico il titolo della pretesa azionata nei confronti di ciascuno dei convenuti, sicché non appaiono frazionabili né il contestato nocumento patrimoniale (se non in sede di riparto interno, susseguente a condanna) né le descritte condotte illecite, in quanto teleologicamente orientate e convergenti all'illegittima distrazione di pubbliche risorse.

Già da tale preliminare scrutinio si evince, dunque, come l'esito del procedimento di querela di falso sia idoneo ad incidere sulla definizione, nell'ambito del presente giudizio, non soltanto della posizione del Ronconi ma anche di quella del Bonci, in virtù dello stretto collegamento, ipotizzato dalla Procura, tra le condotte di tali soggetti nella produzione dei danni patrimoniali subiti dal Comune di Ancona, circostanza che risulta, dunque, ostativa ad una trattazione separata delle posizioni dei medesimi convenuti, che sarebbe, di per sé, potenzialmente foriera di un conflitto di giudicati.

Pertanto, l'esigenza di assicurare un "*simultaneus processus*", ai fini di un complessivo e coerente scrutinio dell'incidenza sulle partite di danno in questione delle condotte contestate dalla Procura, impone, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del c.g.c., di disporre la sospensione del presente giudizio non soltanto nei confronti del Ronconi ma anche del Bonci, sino alla definizione del procedimento di querela di falso, promosso dal Ronconi dinanzi al Tribunale civile di Ancona.

D'altronde, va rammentato che nei confronti del Bonci è stato già disposto un sequestro conservativo, a garanzia dei crediti del Comune di Ancona.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche:

- definitivamente pronunziando nei confronti di Gatti Gabriele, rigetta la domanda risarcitoria proposta a suo carico dalla Procura regionale, liquidando in suo favore le spese di difesa in € 2.000,00, da maggiorarsi di spese generali (nella misura del 15%), IVA e C.P.A.;

non definitivamente pronunziando nei confronti di Ronconi Maurizio e di Bonci Simone, dispone, ai sensi dell'art. 105 del c.g.c., la sospensione del presente giudizio, relativamente alle posizioni dei medesimi, sino alla definizione del procedimento di querela di falso, promosso dal Ronconi dinanzi al Tribunale di Ancona;

ai sensi dell'art. 105, comma 5, del c.g.c., ordina alla parte che ha dedotto la falsità di depositare, presso la segreteria di questa Sezione, copia autentica della sentenza definitoria del giudizio di querela di falso, entro il termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, come disposto dall'art. 105, comma 6.

Spese al definitivo.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

Il Giudice estensore	Il Presidente
Guido Petrigni	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 06.02.2026.
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)